

LIX.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi — Proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti e nomina di Commissione — Per gli auguri di Capo d'anno a S. M. il Re — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 » (N. 153) — Approvazione del progetto di legge: « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » (N. 149) — Discussione del progetto di legge: « Convenzione fra l'Italia e la Germania per la tutela della proprietà industriale » (N. 154) — Il senatore Pierantoni fa una raccomandazione al ministro degli esteri, che dichiara di accettarla — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 6 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di conduttura di acqua potabile » (N. 156) — Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per esecuzione di opere pubbliche » (N. 160) — Discussione del progetto di legge: « Aumento di L. 300,000 al capitolo 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 161) — Il senatore Cavalli fa una raccomandazione, accettata dal ministro dell'interno — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore d'op. sei mesi di tirocinio » (N. 162) — votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione — Auguri al presidente — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina, delle finanze ed il sottosegretario di Stato del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 99. — La Giunta municipale di Melfi, fa istanza perchè con la legge relativa ai contributi per l'esercizio della ferrovia Foggia-Candela, gli enti consorziati siano esonerati dal pagamento del contributo a far tempo dall'anno 1884.

« 100. — Il Comitato diocesano di Firenze fa voti perchè non sia approvato il disegno di legge sul divorzio ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Mezzanotte di una sua pubblicazione intitolata: *Manuale amministrativo delle bonificazioni*;

Il direttore della Società di mutuo soccorso fra gli insegnanti del Regno degli *Atti della Società stessa per l'anno 1902*;

Il ministro della marina della *Relazione sulle condizioni della marina mercantile nazionale al 31 dicembre 1901*;

Il signor conte Giuseppe Grabinski, di una sua monografia intitolata: *L'ufficio del lavoro*;

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Milano, degli *Atti 1901 e bilancio consuntivo 1900* di quella istituzione;

Il signor D. Pietro Spagnoli di due *Carmi in memoria del Re Umberto I* e di un *Sonetto per la nascita di S. A. R. la Principessa Mafalda*;

Il senatore Bodio dell'opuscolo: *Saggio sul commercio estero terrestre e marittimo del Regno d'Italia negli anni 1862-63*;

Il signor Aldo Goretti, di una raccolta di sonetti intitolata: *Le glorie d'Italia*;

Il ministro dei lavori pubblici della *Relazione sull'esercizio delle strade ferrate italiane nell'anno 1900*; e *Relazione delle ferrovie complementari*;

I prefetti delle provincie di Messina e Rovigo degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1900-901*;

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano del *Resoconto definitivo dell'esercizio chiuso al 13 di marzo 1902*;

Il sindaco di Roma degli *Atti del Consiglio comunale per l'anno 1902* (primo quadrimestre);

Il ministro delle finanze della pubblicazione: *Movimento della navigazione 1901*;

I rettori delle Regie Università di Palermo e Ferrara dell' *Annuario scolastico 1901-902*;

Il professor Enrico Serafini del fascicolo 2º, volume 69º della pubblicazione intitolata: *Archivio giuridico*;

Il ministro della marina della *Leva marittima sui giovani nati nel 1880*;

Il ministro della pubblica istruzione del fa-

scicolo 8º di quest'anno riguardante le *Notizie degli scavi di antichità comunicate alla Regia Accademia dei Lincei*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Cagliari di una pubblicazione intitolata: *Le industrie ed il commercio della provincia di Cagliari nell'anno 1901*;

Il direttore della Cassa di risparmio di Udine della *Relazione sul bilancio consuntivo dell'anno 1901*;

Il signor Vincenzo Lacci di un suo scritto intitolato: *Nuovo saggio contro il divorzio*.

Proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti e nomina di Commissione.

COCCO-ORTU, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Nella seduta del 18 dicembre, ebbi l'onore di presentare al Senato, un disegno di legge, approvato il giorno prima dalla Camera dei deputati, e chiesi, e il Senato cortesemente acconsentì, che fosse dichiarato d'urgenza.

Si tratta di rinnovare una proroga precedentemente concessa e senza la quale il servizio di molte preture sarebbe intralciato. Siccome questo termine scade alla fine di dicembre, rivolgo al Senato una preghiera e cioè che l'onorevole presidente nomini una Commissione perchè esamini subito questo disegno di legge e ne riferisca, possibilmente, oggi stesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il ministro di grazia e giustizia chiede che il disegno di legge n. 162 intitolato: «Proroga concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretori» venga deferito all'esame di una Commissione speciale, nominata dal presidente, perchè ne riferisca seduta stante, e ciò per ovviare agli inconvenienti accennati dal signor ministro. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In omaggio al voto del Senato, chiamo a far parte di questa Commissione i signori senatori Taiani, Parpaglia, Borgatta, Lanzara e Cefaly.

Prego i signori senatori testè nominati di voler accettare l'incarico e riunirsi subito negli Uffici per esaminare questo disegno di legge.

Per gli auguri di Capo d'anno a S. M. il Re.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'estrazione a sorte dei membri della Commissione che, unitamente alla Presidenza, si recherà a portare gli auguri del Senato a Sua Maestà il Re in occasione del Capo d'anno.

La Commissione risulta composta dei signori senatori: Taiani, Monteverde, Malvano, Schupfer, Serena, Caetani, Miceli; supplenti i senatori: Guerrieri-Gouzaga e Ruffo Bagnara.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 » (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902, che accorda alla Confederazione Elvetica una coniazione supplementare di monete divisionali.

CONVENZIONE.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ayant constaté l'insuffisance persistante des monnaies divisionnaires d'argent dans la circulation intérieure en Suisse et désirant remédier aux nombreux et graves inconvénients qui en résultent pour la population et le Gouvernement de ce pays.

Ont résolu de conclure à cet effet une convention additionnelle à la Convention monétaire du 6 novembre 1885 et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires; savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence M. le Comte TORNELLI BRUSATI DI VERGANO, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. le Baron D'ANETHAN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Son Excellence M. Théophile DELCASSÉ, Député, Ministre des Affaires Étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. N. DELYANNI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. Charles LARDY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement fédéral Suisse est autorisé à faire procéder, à l'aide de lingots, à une frappe exceptionnelle de pièces divisionnaires d'argent s'élevant au maximum à douze millions de francs.

Art. 2.

Les frappes seront échelonnées de façon à ne pas dépasser quatre millions de francs au cours de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle et deux millions au cours de l'une quelconque des années subséquentes. Le Gouvernement fédéral ne pourra pas reporter d'une année à l'autre les sommes non frappées. D'autre part, il sera libre, dans les limites ci-dessus fixées, de faire frapper annuellement des sommes intérieures à deux millions ou de ne faire procéder à aucune frappe, et ne sera tenu à aucune limite de durée pour l'épuisement du contingent exceptionnel prévu à l'article 1^{er}.

Art. 3.

Le Gouvernement fédéral Suisse s'engage à ajouter le bénéfice pouvant résulter de ces

frappes au fonds de réserve qu'il a constitué pour l'entretien de sa circulation monétaire d'or et d'argent.

Art. 4.

La présente Convention additionnelle aura la même durée que la Convention du 6 novembre 1885 dont elle sera réputée faire partie intégrante.

Elle entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1903.

Art. 5.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 31 décembre prochain.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 15 novembre 1902.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » (N. 149).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 149).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge testè letto.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I ruoli organici del personale:

- a) del Ministero del tesoro;
- b) della Corte dei conti;
- c) di gestione e controllo;
- d) di ragioneria delle Intendenze di finanza;
- e) delle Delegazioni del tesoro;

Sono modificati, a decorrere dal 1° gennaio 1903, in conformità delle tabelle n. 1, 2, 3, 4 e 5 annesse alla presente legge.

TABELLA N. 1.

Ruolo organico del personale del Ministero del tesoro.
(Amministrazione centrale).

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	complessivo	
Ministro	>	1	1	25,000	25,000	25,000
Sotto-segretario di Stato	>	1	1	10,000	10,000	10,000
Totale			2			35,000
Carriera amministrativa.						
Direttori generali	>	3	3	9,000	27,000	27,000
Ispettori generali	>	3	3	8,000	24,000	24,000
Direttori capi divisione	1ª	7	15	7,000	49,000	97,000
Id.	2ª	8		6,000	48,000	
Capi sezione	1ª	14	29	5,000	70,000	137,500
Id.	2ª	15		4,500	67,500	
Segretari	1ª	32	(1) 92	4,000	128,000	323,000
Id.	2ª	30		3,500	105,000	
Id.	3ª	30		3,000	90,000	
Vice-segretari	1ª	26	43	2,500	65,000	99,000
Id.	2ª	17		2,000	34,000	
Volontari	>	15	15	>	>	>
Totale			200			707,500
Carriera di ragioneria.						
Ragioniere generale	>	1	1	9,000	9,000	9,000
Ispettore generale	>	1	1	8,000	8,000	8,000
Direttori capi di ragioneria	1ª	8	6	7,000	21,000	39,000
Id.	2ª	3		6,000	18,000	
Capi sezione	1ª	9	18	5,000	45,000	85,500
Id.	2ª	9		4,500	40,500	
Segretari	1ª	18	54	4,000	72,000	189,000
Id.	2ª	18		3,500	63,000	
Id.	3ª	18		3,000	54,000	
Vice-segretari	1ª	12	22	2,500	30,000	50,000
Id.	2ª	10		2,000	20,000	
Volontari	>	10	10	>	>	>
Totale			112			380,506
Bibliotecario			1	4,000	4,000	4,000

(1) Uno dei posti di segretario amministrativo di terza classe di nuova istituzione sarà conferito, in sostituzione di quello soppresso di vicesegretario amministrativo di prima classe, mediante concorso per titoli ed assegnato all'Ufficio tecnico per gli Istituti di previdenza amministrati dalle Casse dei depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 22 luglio 1901 n. 338.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1902

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe?	Totale	individuale	complessivo	
Carriera d'ordine.						
Archivisti capi	>	4	4	4,000	16,000	16,000
Archivisti	1ª	20	(1) 90	3,500	70,000	271,500
Id.	2ª	25		3,200	80,000	
Id.	3ª	45		2,700	121,500	
Ufficiali d'ordine	1ª	85	235	2,200	187,000	421,000
Id.	2ª	75		1,800	135,000	
Id.	3ª	30		1,500	45,000	
Ufficiali d'ordine di classe transitoria	>	45		1,200	54,000	
Totale			329			708,500
Personale di servizio			>	>	>	103,300

RIEPILOGO

	Numero	Lire
Ministro e sotto-segretario di Stato	2	35,000
Carriera amministrativa	200	707,500
Carriera di ragioneria	112	380,500
Bibliotecario	1	4,000
Carriera d'ordine	329	708,500
Totale	644	1,835,500
Personale di servizio	>	103,300
Totale generale	644	1,938,800

(1) Uno dei posti di archivista di ultima classe di nuova istituzione potrà essere conferito, con obbligo di cauzione, all'impiegato fuori ruolo che attualmente esercita le funzioni di conservatore degli atti d'archivio della Direzione generale del debito pubblico.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1902

Ruolo organico del personale della Corte dei conti.

TABELLA N. 2.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	complessivo	
Magistratura.						
Presidente	»	1	1	15,000	15,000	15,000
Presidenti di Sezione	»	2	2	12,000	24,000	24,000
Consiglieri	»	12	12	9,000	108,000	108,000
Procuratore generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Segretario generale	»	1	1	8,000	8,000	8,000
Referendari	1ª	10	20	7,000	70,000	130,000
Id.	2ª	10		6,000	60,000	
Totale			37			294,000
Carriera di concetto.						
Direttori capi di divisione	1ª	5	11	7,000	35,000	71,000
Id.	2ª	6		6,000	36,000	
Capi sezione	1ª	12	24	5,000	60,000	114,000
Id.	2ª	12		4,500	54,000	
Primi segretari	»	40	40	4,000	160,000	160,000
Segretari	1ª	44	86	3,500	154,000	280,000
Id.	2ª	42		3,000	126,000	
Vice-segretari	1ª	48	111	2,500	120,000	237,000
Id.	2ª	45		2,000	90,000	
Id.	3ª	18		1,500	27,000	
Volontari	»	16	16	»	»	»
Totale			288			862,000

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	complessivo	
Carricra d'ordine.						
Capi degli uffici d'ordine	»	2	2	4,000	8,000	8,000
Archivisti	1ª	12	41	3,500	42,000	127,300
Id.	2ª	14		3,200	44,800	
Id.	3ª	15		2,700	40,500	
Ufficiali d'ordine	1ª	48	94	2,200	105,600	181,800
Id.	2ª	24		1,800	43,200	
Id.	3ª	22		1,500	33,000	
Totale	137	317,100
Personale di servizio	»	47,10
RIEPILOGO.						
Magistratura	»	»	37	»	»	294,000
Carriera di concetto	»	»	288	»	»	862,000
Carriera d'ordine	»	»	137	»	»	317,100
Totale	462	1,473,100
Personale di servizio	»	47,100
Totale generale	462	1,520,200

TABELLA N. 3.

Ruolo organico del personale di gestione e di controllo.

Categoria	GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
			per classe	Totale	individuale	complessivo	
Personale di gestione	Tesoriere centrale	»	1	1	7,000	7,000	7,000
	Agente contabile dei titoli del Debito Pubblico	»	1	1	7,000	7,000	7,000
	Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	»	1	1	5,000	5,000	5,000
	Magazziniere dell' Officina carte-valori	»	1	1	4,000	4,000	4,000
	Tesoriere della zecca	»	1	1	4,000	4,000	4,000
Personale di controllo	Controllori capi	1ª	1	1	6,000	6,000	6,000
	Id.	2ª	1	1	5,000	5,000	5,000
	Id.	3ª	2	2	4,500	9,000	9,000
	Id.	4ª	1	1	4,000	4,000	4,000
	Controllori (1)	1ª	7	26	3,500	24,500	73,000
	Id.	2ª	7		3,000	21,000	
	Id.	3ª	7		2,500	17,500	
Id.	4ª	5	2,000		10,000		
			36			124,000	

1) Due dei Controllori applicati all' Officina carte-valori eserciteranno le funzioni di Economo e di Cassiere.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1902

TABELLA N. 4.

Ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per-classe	Totale	individuale	complessivo	
Primi ragionieri	1ª	24	69	5,000	120,000	322,500
Id.	2ª	45		4,500	202,500	
Segretari	1ª	35	160	4,000	140,000	510,000
Id.	2ª	50		3,500	175,000	
Id.	3ª	75		3,000	225,000	
Vice-segretari	1ª	95	225	2,500	237,500	472,500
Id.	2ª	80		2,000	160,000	
Id.	3ª	50		1,500	75,000	
Volontari	>	40	40	>	>	>
			494			1,335,000
Ufficiali di scrittura	1ª	30	240	3,000	90,000	528,800
Id.	2ª	50		2,500	125,000	
Id.	3ª	78		2,200	171,600	
Id.	4ª	64		1,800	115,200	
Id.	5ª	18		1,500	27,000	
			240			528,800
Totale generale			734			1,863,800

TABELLA N. 5.

Ruolo organico del personale delle Delegazioni del Tesoro.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	complessivo	
Delegati	1ª	10	69	5,000	50,000	290,000
Id.	2ª	20		4,500	90,000	
Id.	3ª	30		4,000	156,000	
Segretari di delegazione	1ª	30	70	3,500	105,000	225,000
Id.	2ª	40		3,000	120,000	
Vico-segretari di delegazione	1ª	50	131	2,500	125,000	269,000
Id.	2ª	45		2,000	90,000	
Id.	3ª	36		1,500	54,000	
Volontari.	>	20	20	>	>	>
			290			790,000
Uscieri	1ª	3	12	1,200	3,600	12,500
Id.	2ª	2		1,100	2,200	
Id.	3ª	4		1,000	4,000	
Id.	4ª	3		900	2,700	
			12			12,500
Totale generale			302			802,500

(Approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1903, il posto di capo-sezione amministrativo di 1ª classe presso l'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro, farà parte del ruolo organico del Ministero del tesoro, in conformità dell'art. 4 del Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 535.

(Approvato).

Art. 3.

A misura che, dopo la nomina dei volontari attualmente in servizio ad impiego retribuito nelle rispettive carriere si verificheranno vacanze nella 2ª classe dei vice-segretari amministrativi e di ragioneria nel Ministero del tesoro, i relativi posti, fino alla concorrenza di sette per la carriera amministrativa e di cinque per quella di ragioneria, saranno convertiti in altrettanti vice-segretari di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500.

(Approvato).

Art. 4.

Ai nuovi posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro, saranno nominati:

a) gli scrivani straordinari attualmente in servizio nel Ministero;

b) i commessi fiduciari dell'agente conta-

bile dei titoli del debito pubblico e del tesoriere centrale, che furono abilitati al posto di ufficiale d'ordine negli esami di idoneità indetti col Regio decreto 31 marzo 1898, n. 105.

Ai funzionari della classe transitoria sarà corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale stabilito dal relativo ruolo organico, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio stesso e la maggiore retribuzione di cui ora sono provvisti nella qualità di straordinari.

(Approvato).

Art. 5.

I posti della classe transitoria di che all'articolo precedente, verranno soppressi a misura che i funzionari ai quali i medesimi saranno conferiti, conseguiranno il passaggio alla 3ª classe degli ufficiali d'ordine nel Ministero, in concorso con gli ufficiali di scrittura della guerra e della marina, a termine della legge 8 giugno 1883, n. 1470.

(Approvato).

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-1903 saranno portate, le variazioni stabilite dalla tabella n. 6, annessa alla presente legge.

TABELLA N. 6.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed a quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903.

Aumenti:

I. — *Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.*

Capitolo n.	46. Personale di ruolo del Ministero	» +	82,900. »
»	54. Personale di ruolo della Corte dei conti	» +	96,960. »
»	64. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economisti delle Intendenze	» +	28,800. »
»	66. Personale di gestione e di controllo nella Tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pub- blico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella Regia Zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato . . .	» +	5,000. »
»	68. Personale delle Delegazioni del tesoro presso la Regia Tesoreria pro- vinciale gestita dalla Banca d'Italia.	» +	27,400. »
»	109. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	» +	15,000. »
	Totale degli aumenti . . L.		+ 256,120. »

Diminuzioni:

Capitolo n.	47. Personale straordinario del Ministero	L. —	70,560. »
»	56. Personale dell'Ufficio centrale d'ispezione	» —	5,000. »
»	67. Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli pel Debito pubblico e del Magazziniere dell'officina carte-valori »	» —	12,700. »
»	72. Spesa per i servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Inten- denze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le ope- razioni di Debito pubblico	» —	16,000. »
»	77. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero	» —	27,000. »
»	78. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori	» —	5,500. »
»	87. Spese di stampa	» —	5,000. »
	Totale delle diminuzioni . . L.		— 141,760. »
			L. + 114,360. »

II. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:*

»	54. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel Bilancio del Mini- stero del tesoro	» +	55,500. »
	Effettivo carico del bilancio . . L.		58,860. »

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Convenzione fra l'Italia e la Germania per la tutela della proprietà industriale » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convenzione fra l'Italia e la Germania per la tutela della proprietà industriale ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione fra l'Italia e la Germania, firmata a Roma il 4 giugno 1902, che modifica la convenzione del 18 gennaio 1892, per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica, le cui ratifiche furono scambiate in Roma il

CONVENZIONE fra l'Italia e la Germania per modificare quella del 18 gennaio 1892 sulla protezione della proprietà industriale (4 giugno 1902).

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, dall'altra parte, avendo riconosciuto la necessità di modificare la convenzione conclusa il 18 gennaio 1892 fra l'Impero germanico e l'Italia, concernente la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei modelli industriali e dei marchi di fabbrica, hanno, a questo scopo, fatto aprire delle trattative ed hanno nominato plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Eccellenza il cavaliere Giulio Prinetti, suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, Sua Eccellenza il conte Carlo von Wedel, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo essersi cambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato e concluso la seguente convenzione:

Art. 1. — Gli articoli da 1 a 4, 6 e 8 della convenzione 18 gennaio 1892 per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica sono abrogati.

Art. 2. — Al primo alinea dell'art. 5 della detta convenzione è aggiunto il seguente periodo:

« Questa disposizione non tocca i vantaggi assicurati al proprietario di un brevetto dall'art. 2 dell'atto addizionale del 14 dicembre 1900 alla convenzione internazionale del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale ».

Art. 3. — Per gli oggetti depositati in Germania come modelli di uso e in Italia come invenzioni, i periodi di priorità previsti dall'art. 4 della convenzione di Parigi 20 marzo 1883, modificata dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, saranno di quattro mesi, se il deposito sia fatto prima in Germania, e di dodici mesi se il deposito sia fatto prima in Italia.

Art. 4. — La presente convenzione entrerà in vigore alla stessa data in cui diventerà effettiva l'accessione dell'Impero di Germania alla convenzione internazionale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale ed all'atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

Art. 5. — Le invenzioni, i disegni, i modelli ed i marchi di fabbrica e di commercio depositati prima della data indicata nel precedente art. 4 avranno la priorità, sia in conformità degli articoli 3 e 4 della convenzione del 18 gennaio 1892, sia in conformità dell'art. 4 della convenzione di Parigi, secondo che l'una o l'altra è più favorevole al depositante.

Questa convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 4 giugno 1902.

(L. S.) PRINETTI.

(L. S.) C. WEDEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ricordo un precedente un po' antico; nell'11 giugno 1891 io interpellai gli onorevoli ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e commercio, per sapere le ragioni per le quali moltissime convenzioni, moltissimi trattati internazionali di stretta competenza del potere legislativo, non erano mai nè comunicati nè proposti alle assemblee legislative. Feci una lunga analisi di questi trattati, e l'onor. Di Rudini, che allora era ministro degli affari esteri, mi promise, e ripeto le sue testuali parole, « di far rivedere con molto scrupolo tutte le convenzioni internazionali le quali dovessero ricevere una sanatoria per l'omissione con una legge provvida del Parlamento ». Per le vicende parlamentari, che io non ricorderò, questa promessa non è stata adempiuta.

In questo giorno in cui vedo che è portata alla discussione, con rispetto delle competenze legislative, la convenzione relativa alla tutela della proprietà industriale, non so capire come contro i precedenti che rimontano al primo trattato di commercio e alla prima convenzione fatta dal Piemonte per opera del conte di Cavour colla Francia, non si siano mai portati con forma di legge le convenzioni sulla proprietà artistica e letteraria in cui sono impegnati grandi diritti e controversie dei privati.

Senza dilungarmi, domando che l'onor. Prinetti dia un poco di lavoro alla nostra Commissione dei trattati, e che in qualche modo si faccia questa revisione, e si reintegri il diritto dei corpi legislativi, in modo che la legge posteriore non amplifichi, nè modifichi la legge posteriore; tanto più che potremmo vedere innanzi ai tribunali una serie di controversie intaccanti questi trattati e faremmo cattiva figura.

Questa è la mia raccomandazione, e spero di aver consenziente il ministro degli affari esteri.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Pierantoni mi renderà questa giustizia che cioè io non mi sono reso meritevole degli appunti in genere che egli ha sollevato verso i miei predecessori.

Ho sempre presentato all'approvazione del Parlamento quei trattati che ho avuto occasione

di stipulare e che richiedevano l'approvazione parlamentare prima di esser ratificati; ed il senatore Pierantoni ricorderà inoltre che per le convenzioni relative al trattato dell'Aja, consentendo al desiderio da lui manifestato in Senato, presentai le leggi che furono approvate dal Senato stesso ed ora anche dalla Camera dei deputati. Posso prendere impegno col senatore Pierantoni, e col Senato, di continuare in questa attitudine in modo che egli non avrà a farmi l'appunto che ha rivolto ai miei predecessori. Ma quanto al passato, la questione è più delicata.

Se io presentassi ora all'approvazione del Parlamento le convenzioni che da lungo tempo sono già state messe in vigore, senza essere state sottoposte prima all'approvazione parlamentare, siccome questo mio atto presuppone che il Parlamento possa modificarle, correrei il rischio di infirmare con esso tutta una serie di diritti e di fatti già risolti, e sui quali credere, per lo meno, inopportuno ritornare.

Posso prendere però un altro impegno, ed è che quando si presenti l'occasione di qualche modifica od aggiunta a qualcuna di queste convenzioni, io profitterò di questa occasione per sottoporle nuovamente all'approvazione del Parlamento, e voglio sperare che il senatore Pierantoni, rendendosi conto della situazione di fatto ormai antica, poichè egli stesso ha alluso a convenzioni che rimontano perfino all'epoca subito successiva al conte di Cavour, apprezzerà le preoccupazioni a cui ho fatto cenno ed alle quali io debbo ispirare la mia condotta.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri di avere consentito di mantenere quella promessa, per la quale io ho molto combattuto in questa assemblea.

È verissimo che io ho già dichiarato che egli nulla aveva a che vedere nel diritto violato per il passato, tanto è vero che io aveva preso atto da questa proposta di legge per dire: c'è tanta analogia fra la proprietà industriale e la letteraria, che l'una non va trattata diversamente dall'altra.

Non ho parlato della legge relativa alla Convenzione dell'Aja, perchè in quelle io ebbi qualche parte, come relatore, e mi sembrava poco opportuno di parlare di me stesso. Veramente

vidi con piacere che ieri furono approvate due di quelle leggi, ed ora rimane soltanto quella sui testamenti militari.

Sopra il modo di correggere questa anomalia mi permetta l'onorevole ministro di indirizzargli una nota specialissima, ragionando di alcune Convenzioni che sono anteriori di pochi giorni alla sua venuta al potere.

Vi sono per esempio le Convenzioni di diritto internazionale privato, che non sono state ancora approvate per legge, e di cui anche gli altri Parlamenti non si sono occupati.

Ad ogni modo sono lietissimo delle promesse che mi ha dato, e sono certo che le manterrà. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del progetto sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « L'ordinamento della colonia Eritrea » approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 20 dicembre corrente.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli esteri della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso all'esame degli Uffici.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di condotta di acqua potabile » (N. 156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di condotta di acqua potabile.

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 156).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il concorso dello Stato, di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 1900, n. 50, potrà essere assegnato ai Comuni anche eccedenti i 20,000 abitanti, ma non oltre i 50,000, in base all'ultimo censimento, i quali intraprenderanno la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, dopo la promulgazione della presente legge.

Per i Comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa depositi e prestiti accettare per la somma necessaria da integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

(Approvato).

Art. 2.

L'onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato, per questo concorso, in L. 30,000 il quale fondo sarà stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, congiuntamente all'altro indicato nell'art. 4 della precitata legge.

I due fondi saranno tenuti nella loro gestione separata: però, se si rendesse disponibile, a fine di esercizio, un avanzo in uno dei detti fondi, andrà in aumento dell'altro e potrà essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

(Approvato).

Più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per esecuzione di opere pubbliche » (N. 165).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 166).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge testè letto.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare, sino al maggio 1904, l'esecuzione di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato e per somma non superiore a lire 25 milioni.

Le anticipazioni saranno ordinate con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri: e fino alla concorrenza di 20 milioni dovranno destinarsi ad opere nel Mezzogiorno d'Italia comprese la Sicilia e la Sardegna.

Le quote di concorso dovute dalle Provincie, dai Comuni o dai Consorzi, per opere delle quali sia anticipata l'esecuzione, verranno corrisposte da quegli enti nei termini e modi stabiliti dalle leggi speciali, colle quali le opere stesse furono autorizzate.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a versare allo Stato, su mandati a favore del ministro del tesoro, le somme necessarie per la esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, e sino al detto limite di 25 milioni.

Sulle somme stesse sarà corrisposto l'interesse del 4 per cento.

Sugli interessi non sarà dovuta l'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 3.

Nel bilancio dell'entrata, alla categoria « Movimento di capitali », verrà istituito apposito capitolo *per memoria*, per imputarvi, a misura che saranno versate nelle casse dello Stato, le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti, a termini dell'articolo precedente.

Con decreti del Ministero del tesoro, emessi a richiesta di quello dei lavori pubblici, le somme di cui sopra verranno iscritte nel bilancio di quest'ultimo Ministero, in aumento alle dotazioni dei capitoli riguardanti le opere, cui le somme stesse saranno da destinarsi o in capitoli da istituirsi qualora le dotazioni sta-

bilite dalle leggi speciali fossero da inscrivere in esercizi successivi a quelli nei quali occorre eseguire i lavori.

(Approvato).

Art. 4.

La restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle somme di cui all'art. 2 avrà luogo in cinque annualità, a cominciare dall'esercizio 1905-1906, trasportando nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio del Ministero del tesoro le somme assegnate alle opere per le quali furono erogate le anticipazioni.

(Approvato).

Art. 5.

Nella somma dei 25 milioni sono comprese lire 100,000 per l'assunzione di venti ingegneri con lo stipendio di lire 3500; e di dieci disegnatori e dieci assistenti con lo stipendio di lire 1500. La loro nomina è limitata ad un solo anno; e vi si provvederà in seguito a concorso per titoli, preferendosi, a parità di condizione, quelli che, avendo servito lo Stato, furono licenziati per soppressione di posti.

Il giudizio del concorso degli ingegneri, disegnatori ed assistenti è affidato ad una Commissione composta di un membro del Consiglio di Stato, e di due componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, designati rispettivamente dai presidenti dei due Consigli.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aumento di L. 300,000 al capitolo 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento di L. 300,000 al capitolo 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 »

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge:

ARRIVABENE, segretario, legge:

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1902

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 300,000 da portarsi in aumento al capitolo 39 « Servizi

di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-1903.

CAPITOLO 39. — Sussidi per beneficenza.

ESERCIZI	Dotazione in bilancio	Aumenti avuti		Spese	Differenza fra le colonne 2 e 5
		sul fondo di riserva	con legge speciale		
1	2	3	4	5	6
1896-97	160,000	»	170,000	333,454 98	+ 173,454 8
1897-98	146,000	210,000	»	3,407,755 42	+ 3,261,755 42
1898-99	226,000	»	35,000	261,727 34	+ 35,727 34
1899-900	146,000	10,000	»	156,380 39	+ 10,380 39
1900-901	146,000	50,000	200,000	307,247 22	+ 251,247 22 (1)
1901-002	146,000	»	250,000	303,020 02	+ 249,020 02

(1) Nell'esercizio 1900 901 fu inoltre distribuita dal Ministero, in sussidi alle cucine economiche, la somma di L. 100,000 elargita da S. M. il Re.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho domandato la parola per fare una raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno, perchè nella distribuzione di questi fondi non dimentichi di sussidiare quei comuni dove sono maggiori i casi di pellagra e che hanno,

non senza sacrifici, istituite cucine economiche.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Devo osservare all'onorevole senatore Cavalli che questo fondo è principalmente destinato ai casi di assoluta miseria e per le cucine economiche che

sono istituite a provvedere ai bisogni urgenti e immediati.

Per quanto riguarda la cura della pellagra osservo che ad essa si provvede con i fondi stanziati per la sanità pubblica e con quelli votati nella legge stessa per la cura della pellagra.

Ad ogni modo se si combina insieme la maggior miseria ed anche disgraziatamente la pellagra, sarà questa una ragione di più per provvedere sollecitamente.

CAVALLI. Tengo conto e ringrazio delle parole dette dal ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico del progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio (N. 162).

PRESIDENTE. Il senatore Parpaglia previene di essere in grado di riferire a nome della Commissione sul progetto di legge che porta per titolo:

« Proroga concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio ».

Do lettura dell'articolo di legge:

Articolo unico.

La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280 al Governo del Re di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1901.

Ha facoltà di parlare il relatore Parpaglia per fare la sua relazione.

PARPAGLIA, *relatore*, legge: Il Governo con questo disegno di legge domanda che sia prorogata la facoltà consentita dalla legge 8 luglio 1894 per destinare alle funzioni di vice-pretore gli uditori dopo soli sei mesi di tirocinio.

È necessario che il Senato sappia che sono state tre le proroghe e questa è la quarta che domanda il Governo, e la domanda d'urgenza perchè la terza scade appunto col 31 dicembre,

e perdura ancora la necessità di provvedere a qualche pretura che manca di titolare e di vice-pretori in alcuni mandamenti, ove si ha una mole di affari da richiedere l'opera zelante di funzionari di carriera.

Lo stesso Governo nel presentare questo disegno di legge riconosce che esso è un temperamento provvisorio, e che sarebbe necessario che cessasse con provvedimenti normali; e soggiunge che ciò si potrà ottenere con la riforma giudiziaria che tanto si aspetta e da tanto tempo.

Approvato questo disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione unanime vi propone che possa esser approvato anche dal Senato, non essendovi alcuna ragione in contrario, non potendosi mutare di un tratto le condizioni nelle quali si trovano alcuni uffici giudiziari, augurando che sia davvero questa l'ultima proroga.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardante la « Concessione di un sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano per esecuzione di opere pubbliche ».

Per incarico del ministro dell'istruzione pubblica ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati; l'uno concerne la « Con-

versione in governativo del Liceo e del Ginnasio di Molfetta » e l'altro riguarda la « Costruzione di un edificio per la clinica psichiatrica nella Regia Università di Pavia ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, dei quali gli ultimi due saranno trasmessi agli Uffici ed il primo alla Commissione di finanze.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati circa « Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato agli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902:

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro:

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Convenzione fra l'Italia e la Germania per la tutela della proprietà industriale:

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di condotta di acqua potabile:

Votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti per esecuzione di opere pubbliche:

Votanti	81
Favorevoli	65
Contrari	16

Il Senato approva.

Aumento di L. 300,000 al capitolo 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903.

Votanti	80
Favorevoli	72
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio:

Votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Auguri al Presidente.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. La ringrazio di avermi accordato la parola che ho chiesto per augurare al nostro illustre presidente buon Natale e felicissimo Capo d'anno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente il senatore Cavalli delle cortesi parole e degli auguri che ha voluto indirizzarmi a nome del Senato; pa-

role cortesi ed auguri, che io altamente gradisco e ricambio con tutto il cuore. (*Applausi generali cui si associano anche le tribune*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1902 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.